

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI

INDIVISIBILI (T.A.S.I.);

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno UNO, del mese di AGOSTO alle ore 09.40

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In SECONDA convocazione in sessione ORDINARIA pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		T			
CONSIGLIERI	Р	A	CONSIGLIERI	Р	A
LUCIANI MASSIMO	Х		MARIOTTI ANTONIO	Х	
GAZZELLA ELIO	Х		GAZZELLA MARIO		X
DEL SAVIO COSTANTINO	Х		GALLONI LUCA	Х	i i
CECCHINI FAUSTO	X		LUCIANI ANDREA	Х	
FRANCHINI CARLO		Х	CATENA SILVIO	Х	
CERRI LIDIA		Х	MAZZARINI ANDREA		Х
PESOLI GIAMPIETRO	X				
	1				

Assegnati n. 13

Presenti n. 9
Assenti n. 4

Fra gli assenti sono i consiglieri: Franchini Carlo, Cerri Lidia, Gazzella Mario e Mazzarini Andrea.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Massimo Luciani;

Partecipa il Segretario Generale Dott. Walter Gaudio;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- > l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- > il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
 compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei
 terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

- c) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Visto infine l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 88, tredicesimo periodo);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme

statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
 stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
 telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
 www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Preso atto che risultano assenti i Consiglieri Franchini, Cerri e Mazzarini, con voti favorevoli 7 (i Consiglieri Massimo Luciani, Elio Gazzella, Del Savio, Cecchini, Pesoli, Mariotti e Mario Gazzella), contrari 3 (i Consiglieri Galloni, Andrea Luciani e Catena) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune, sezione regolamenti.
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (Prov. RM)

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 01/08/2014)

aggiornato a:

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68)
decreto legge 9 giugno 2014, n. 88

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti
- Art. 5 Base imponibile
- Art. 6 Servizi indivisibili
- Art. 7 Aliquote
- Art. 8 Detrazione per abitazione principale del possessore
- Art. 9 Dichiarazione
- Art. 10 Versamenti
- Art. 11 Accertamento
- Art. 12 Rinvio
- Art. 13 Entrata in vigore del regolamento

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

Art. 4

Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti

- 1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
- 5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3.
- 6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, l'obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante.
- 7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

Art. 5

Base imponibile

- 1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
- 2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:
 - le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico;

- la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo.
- 3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Servizi indivisibili

- 1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
 - a) illuminazione pubblica;
 - b) sicurezza;
 - c) manutenzione strade;
 - d) manutenzione del verde;
 - e) sgombero della neve;
 - f) protezione civile;
 - g) biblioteca;
 - h) attività culturali e manifestazioni;
 - URP/sportello polifunzionale;
 - i) SUAP-SUE;
- 2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
- 3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 7

Aliquote

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
 - tipologia e destinazione dell'immobile;
 - settore di attività;
 - ubicazione degli immobili.
- 3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Detrazione per abitazione principale del possessore

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Art. 9

Dichiarazione

- 1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 29 del relativo regolamento.
- 2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
- 3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 10

Versamenti

- 1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.
- 3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
- 4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 11

Accertamento

- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:
- a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;
- b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

Art. 12

Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Provincia di Roma SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 01/08/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì 65/07/604

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario Dott. ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì 25/04/2/4

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Provincia di Roma)



IL REVISORE UNICO

1

Verbale del 24/07/2014

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO "ADOZIONE REGOLAMENTO TASI"

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio il Revisore Unico del Comune Gianluca Pellegrino, ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto,

IL REVISORE

- visto lo statuto;
- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

l'articolo 1 commi 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (tributo per i servizi indivisibili);

Che in il comma 640 stabilisce che L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

Visto in particolare il comma 682 il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

Atteso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti i contenuti del Regolamento in oggetto e considerato che lo stesso è stato redatto in conformità alle disposizioni normative in materia;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Osserva che il soprarichiamato comma 682 prevede che il regolamento debba disciplinare "l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta".

Nello schema regolamentare sono individuati i servizi indivisibili, manca però "l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi" la cui determinazione è rinviata alla deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. Si raccomanda quindi che anche tale deliberazione assuma natura "regolamentare" di integrazione del presente regolamento.

Nei limiti delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte

esprime parere favorevole

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto "ADOZIONE REGOLAMENTO TASI"

IL REVISORE UNICO

Rag. Gianluca PELLEGRINO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott b(assimo Luciani)	(Dott. Walter Gaudio)
(Dott (assimo Luciani)	
CERTIFICATO DI PUBBL	ICAZIONE
N 238	Addi 28/08/2014
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubb consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Ago	licazione all'Albo Pretorio per quindici giorni osto 2000 n. 267.
IL MESSO COMUNALE	
(M&)	
CERTIFICATO DI ESEC	UTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;	
ATTESTA	
Che la presente deliberazione:	
a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici gio	orni consecutivi dai;
b) è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, de	l D. Lgs. 18 A <mark>g</mark> osto 2000, n. 267 in data
□ c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data	;
*	Il Segretario Generale

Il Segretario Generale Dott. Walter Gaudio